

REGIONE SICILIANA  
CEFPAS  
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO  
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N. 103

**OGGETTO:** *Adesione alla Convenzione per la fornitura di "Energia elettrica 11" e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - Lotto 9 - stipulata tra la Consip S.P.A. e Gala S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto. Cod. CIG 5603618BD9.*

L'anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di febbraio  
presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F. F.

Individuato nel direttore della formazione, dott. Pier Sergio Caltabiano, giusta indicazione di cui alla nota assessoriale n. 49740 dell'11/06/2013 e normativa ivi richiamata, cui si rinvia,

con l'intervento del direttore amministrativo avv. Gianluigi Maurizio Amico, procede all'adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 18.04.1981, n. 69;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;

VISTO lo Statuto del Centro;

VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;

VISTO il D.L.gs. 24.04/2002, n. 170;

VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'art. 1, co. 450 della Legge 296/2006 il quale prevede che "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure."

VISTO il comma 449 della sopra citata Legge 296/2006 che stabilisce "(...). Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi

utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”

VISTO l'art. 1, comma 7, d.l. 6-7-2012, n. 95 e succ. mod. ed int., che prevede che “(...) le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.”

CONSIDERATO che l'attuale fornitura di energia elettrica è affidata alla società ACEA Energia S.p.A., in adesione alla convenzione stipulata da Consip S.p.A., società istituita per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. ed incaricata di concludere - per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - accordi vincolanti il fornitore prescelto all'accettazione degli ordinativi di fornitura deliberati da Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché da altre PP.AA. contraenti, incluse le Amministrazioni regionali;

PRESO ATTO che la CONSIP S.p.A. ha indetto una gara con procedura aperta per l'attivazione di una convenzione relativa alla fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni, aggiudicata per il lotto 9 – Sicilia – alla società Gala S.p.A. ed attivata l'11 novembre 2013;

VISTA, al riguardo, la convenzione “Energia Elettrica 11 – Lotto 9”, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la succitata società Gala S.p.A., per 12 mesi, che prevede uno sconto rispetto ai prezzi posti a base di gara, per la tipologia “*altre utenze in media tensione*” e per ciascuna fascia oraria, rispettivamente, del 26,62% (F1), del 9,77% (F2) e del 32,42% (F3);

PRESO ATTO che i corrispettivi dovuti al fornitore saranno calcolati applicando i prezzi, espressi in €/MWh, offerti in sede di gara e differenziati per misuratore, tipologia di contratto e fasce orarie;

CONSIDERATO che il costo totale della fornitura è costituito dal corrispettivo “energia” composto dal prezzo offerto in sede di gara, maggiorato delle perdite di energia elettrica sulle reti di Trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, così come definite e quantificate tramite fattore percentuale nell'Allegato A, tabella 4, Colonna A della deliberazione AEEG n. 107/09 e s.m.i., ossia del 4%;

PRESO ATTO che il summenzionato corrispettivo “Energia” sarà mensilmente aggiornato sulla base dei parametri contrattuali fissati in convenzione Consip e dettagliatamente verificabili sul portale [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it), nella sezione “corrispettivi e tariffe”;

CONSIDERATO che oltre al corrispettivo “Energia”, sono totalmente a carico dell'Ente, secondo quanto stabilito dalle competenti Autorità il:

- Corrispettivo per il servizio di dispacciamento;
- Corrispettivo per il servizio di trasporto (Corrispettivo TRAS);
- Corrispettivo per il servizio di distribuzione;
- Corrispettivo per il servizio di misura (Corrispettivo MIS);
- Gli oneri di sistema relativi al mercato libero (Componenti A, UC, MCT);
- Le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 4.4 della Guida alla Convenzione, la società Gala S.r.L. ha messo a disposizione, delle amministrazioni contraenti, il

servizio opzionale di cessione preventiva del credito, riconoscendo preventivamente allo stesso fornitore Gala S.p.A., la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto;

PRESO ATTO che per effetto della sottoscrizione dell'opzione di cessione preventiva del credito, il fornitore si impegna a riconoscere al CEFPAS uno sconto pari a 0,01 €/MWh;

VISTA la nota prot. n. 1501 del 12/02/2014 con la quale l'ing. Sandro Lauricella, addetto all'U.O. Tecnica, ha stimato il costo complessivo annuo della fornitura in relazione ai consumi sostenuti dall'Ente nel corso del 2013 e le tariffe applicate dal fornitore Gala S.p.A. nel corso dell'ultimo trimestre novembre 2013 - gennaio 2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006, l'importo del contratto, è, pertanto, stimato in € 195.000 IVA esclusa, con un risparmio annuo di circa Euro 22.000 oltre I.V.A., rispetto alle tariffe finora praticate dalla società fornitrice ACEA Energia S.p.A.;

RITENUTO, quindi, che la suddetta convenzione Consip risulta più conveniente rispetto a quella in atto in corso;

RITENUTO, conseguentemente, in conformità agli obblighi scaturenti dalla legislazione vigente in materia ed anche a ragioni legate all'economicità complessiva del contratto, in quanto più conveniente per le esigenze del Centro, di aderire alla convenzione Consip "Energia 11", che avrà durata 12 mesi a partire dalla data di inizio dell'erogazione dall'energia elettrica da parte del fornitore;

RITENUTO di autorizzare preventivamente la cessione dei crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto;

con l'assistenza del Direttore amministrativo il quale esprime parere favorevole

#### **DELIBERA**

- Aderire alla convenzione stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società Gala S.p.A. alla convenzione "Energia Elettrica 11 - Lotto 9" per la durata di 12 mesi a partire dalla data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore e, comunque, non prima del 1° aprile 2014.
- Stimare in Euro 195.000 I.V.A. esclusa, l'importo presunto del contratto in relazione ai consumi ed alle tariffe contrattuali fissati in convenzione Consip.
- Autorizzare preventivamente, per le ragioni esposte in premessa, la cessione di crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura.
- Autorizzare la spesa per la suindicata fornitura che troverà capienza nel pertinente conto del bilancio economico previsionale dell'anno in corso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Gianluigi Amico)



IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.  
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE  
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)



M.B. (U.O. Provveditorato)

Annotata al n. \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo Ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li \_\_\_\_\_ IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO